

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEL PERSONALE DELLA RICERCA

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE INAIL CON ACCESSO PRESSO TERZI DEL PERSONALE DELLA RICERCA

INAIL

Indicazioni generali e misure specifiche

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

A cura di

Direzione centrale prevenzione
Direttore Ester Rotoli

Coordinamento tecnico- scientifico

Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Luigi Prestinena,
Davide Sani, Sara Stabile, Antonio Terracina

Autori

Benedetta Persechino, Carla Simeoni

SOMMARIO

1. Generalità

2. Misure organizzative per lo svolgimento delle attività che prevedono accesso presso terzi

2.1 Misure propedeutiche alle attività svolte dal personale della ricerca

2.2 Dispositivi di protezione individuale

2.3 Misure generali per le attività svolte dal personale della ricerca e attività di formazione obbligatoria

2.4 Misure specifiche per l'attività svolta dal personale della ricerca in strutture con classe di rischio basso e medio basso

2.5 Misure specifiche per l'attività svolta dal personale della ricerca in strutture con classe di rischio medio alto e alto

Riferimenti bibliografici

1. GENERALITÀ

Il presente documento individua i criteri per l'adozione delle misure tecniche e organizzative da implementare al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività di seguito riportate, svolte dal personale della ricerca in relazione al PAR che prevedono l'accesso presso terzi.

Indicazioni generali sono inoltre fornite per coloro i quali dovranno svolgere attività di formazione presso terzi da svolgersi necessariamente in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche ovvero non sussistano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza. Le misure indicate sono da considerarsi quali misure aggiuntive rispetto alle misure già regolamentate e riferite ai rischi diversi da quelli indotti dall'emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

Le attività lavorative con accesso presso terzi riguardano una pluralità di realtà molto diversificate tra loro sia in termini di tipologia di strutture che di organizzazione del lavoro.

Le attività lavorative cui si fa riferimento nel presente documento sono:

1. consulenza e/o assistenza specialistica per enti pubblici e privati;
2. campionamenti, analisi, monitoraggio, indagini sperimentali;
3. attività di laboratorio presso altre strutture (es. università, enti di ricerca);
4. docenza/ tutoraggio per formazione obbligatoria e specialistica¹;
5. commissioni, comitati tecnico-scientifici e gruppi di lavoro;
6. attività di certificazione e verifica di attrezzature, macchine e impianti;
7. sopralluoghi e accertamenti tecnici per la sorveglianza del mercato;
8. attività di riconoscimento d'idoneità ponti sollevatori per veicoli;
9. ispezioni e sopralluoghi per le attività di controllo sugli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevante [d.lgs. 105/2015];
10. sopralluoghi per accertamenti ispettivi in strutture sanitarie pubbliche e private sulle installazioni di risonanza magnetica o per il rilascio di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

Per le attività dalla 6 alla 10 svolte dal personale della ricerca si estendono, per analogia, le indicazioni contenute nel documento "Misure specifiche per le attività lavorative con accesso presso terzi dei professionisti e tecnici della Contarp, Cte Uot", che per quanto non materialmente allegato si ritiene integralmente richiamato.

¹ Riguardo la formazione specialistica le misure di prevenzione e protezione dal rischio SARS-CoV-2 indicate nel presente documento sono applicate in base alle indicazioni fornite dall'Istituto riguardo la ripresa di tale attività.

2 MISURE ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO ACCESSO PRESSO TERZI

Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività è necessario che il personale della ricerca:

- svolga l'attività lavorativa secondo le prescrizioni del medico competente della propria struttura di appartenenza riguardo il rischio da SARS-CoV-2;
- riceva, dal datore di lavoro, la formazione e l'informazione inerenti le indicazioni comportamentali specifiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
- sia dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali scelti in relazione al livello di rischio da Sars-CoV-2 presente nelle strutture presso cui si effettua l'attività;

È necessario che la struttura presso cui si effettua l'attività, sia idonea sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale a poter svolgere in sicurezza le attività specificate, in relazione al rischio Sars-CoV-2.

2.1 Misure propedeutiche alle attività svolte dal personale della ricerca

Facendo riferimento anche alle misure di carattere generale impartite dalle autorità sanitarie locali occorre:

- assicurarsi che il responsabile/datore di lavoro presso cui dovrà effettuarsi l'attività abbia definito misure minime di prevenzione e protezione per la gestione del rischio SARS-CoV-2²;
- richiedere preventivamente alla struttura ospitante la produzione di eventuale documentazione in formato digitale, evitando l'acquisizione di documenti cartacei;
- per le attività di campionamenti, analisi, monitoraggio, indagini sperimentali, consulenza e/o assistenza specialistica per enti pubblici e privati, l'accesso presso la struttura deve avvenire solo dopo che sia stato indicato al personale della ricerca un referente incaricato dalla struttura avente la responsabilità di accompagnarlo all'interno della struttura stessa durante tutta l'attività. Il personale della ricerca e il referente si coordinano e si informano reciprocamente sulle modalità di svolgimento dell'attività; è opportuno che il referente metta a disposizione del personale della ricerca adeguate zone di cambio (per indossare i necessari DPI e successivamente dismetterli).
- privilegiare l'utilizzo del mezzo proprio³ al fine di raggiungere il luogo dell'attività e limitare l'utilizzo dell'autovettura a massimo 2 utenti (uno alla guida e uno sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 4 posti; 3 utenti (uno alla guida e due sul sedile posteriore) se l'autovettura è da 5 posti;

Per le attività svolte all'estero, prima della partenza sarà necessario verificare le regole di ingresso nei paesi di destinazione e di transito, acquisire le informazioni sul protocollo anti-contagio della struttura ospitante e dotarsi dei Dpi messi a disposizione dal proprio datore di lavoro.

2.2 Dispositivi di protezione individuale

La dotazione di Dpi, fornita dal proprio datore di lavoro, in relazione al livello di rischio SARS-Cov-2 e individuata per la specifica attività, potrà comprendere:

- mascherina chirurgica;

2 Per misure minime si intendono:

- il rispetto della distanza interpersonale;
- l'adozione di procedure per l'igienizzazione delle mani;
- le indicazioni per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- le indicazioni per l'uso promiscuo di attrezzature elettroniche e dispositivi audio (es. microfoni).

3 Limitatamente al territorio nazionale.

- mascherina facciale filtrante FFP2;
- occhiali o visiera a protezione del viso;
- guanti monouso;
- tute monouso;
- calzari copri scarpe;

oltre ai seguenti ausili:

- gel idroalcolico a base di alcool etilico al 70-75%;
- buste per la gestione di eventuale documentazione cartacea e sacchetti per lo smaltimento delle dotazioni non riutilizzabili;
- disinfettante specifico per la eventuale sanificazione degli interni della autovettura.

Il datore di lavoro della struttura ospitante fornirà specifici Dpi, qualora previsti dal DVR aziendale per i rischi non previsti dal presente documento.

2.3 Misure generali per le attività svolte dal personale della ricerca e per le attività di docenza per formazione obbligatoria e specialistica

La struttura terza presso cui si terrà l'attività dovrà essere aderente ai protocolli emanati dalle Autorità competenti nazionali e/o regionali ai fini dell'emergenza sanitaria SARS-CoV-2.

Qualora all'atto dell'accesso o durante l'attività, le condizioni di sicurezza intraprese dalla struttura non siano conformi a quelle previste e/o preventivamente comunicate, l'attività può essere interrotta comunicando le motivazioni al referente della struttura.

Il personale della ricerca in sede di accesso adotterà le seguenti misure:

1. attenersi alle regole impartite dal datore di lavoro della struttura;
2. limitare la durata degli accessi al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività;
3. indossare i Dpi in dotazione in base al livello di rischio di contagio SARS-CoV-2;
4. conformarsi alle prescrizioni di prevenzione e protezione dei rischi individuate dal datore di lavoro presso cui si effettua l'accesso che metterà a disposizione eventuali Dpi particolari, non in dotazione al lavoratore, che si rendessero necessari per la specifica attività;
5. limitarsi ad accedere e sostare solo nelle aree e nei locali oggetto dell'attività ed evitare contatti con il personale della struttura, se non strettamente necessario all'attività da svolgere e, comunque, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e secondo le indicazioni fornite dai soggetti incaricati;
6. utilizzare, ove predisposti, i servizi igienici della struttura, previsti per utenti, visitatori e altro personale esterno.

Riguardo la formazione obbligatoria e specialistica in materia di salute e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal presente paragrafo, quando deve essere necessariamente erogata dal formatore in presenza, sia nei casi in cui siano obbligatorie sessioni di addestramento pratico (per esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona, il datore di lavoro della struttura dovrà garantire l'adozione delle seguenti misure⁴:

1. laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi omogenei;

⁴ Rif. dpcm 11 giugno 2020, allegato 9 (formazione professionale) e parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (verbale del 28 maggio 2020, n. 82).

2. laddove possibile, con particolare riferimento alle sessioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
3. utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
4. distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
5. che tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, indossino la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività⁵. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso a una visiera trasparente;
6. disponibilità di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale per garantire l'igiene frequente delle mani;
7. l'igiene delle superfici e in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda la partecipazione a commissioni, comitati tecnico-scientifici e gruppi di lavoro si applicano i punti dal 3 al 7.

2.4 Misure specifiche per l'attività svolta dal personale della ricerca in strutture con classe di rischio basso e medio basso⁶ (*campionamenti, analisi, monitoraggio, indagini sperimentali, consulenza e/o assistenza specialistica per enti pubblici e privati*)

Preliminarmente alle attività occorre che il personale della ricerca proceda a:

- sanificare la strumentazione in dotazione;
- acquisire eventuale documentazione cartacea secondo quanto previsto al punto 2.1.

Nel caso in cui la struttura ospitante metta a disposizione strumentazione propria, occorre che la stessa dia evidenza che la strumentazione sia stata sanificata, così come le superfici di lavoro prima dell'inizio di qualunque attività da parte del personale della ricerca.

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti il personale della ricerca adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- igienizzare le mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con gel idroalcolico);
- indossare i guanti (solo se necessario);
- indossare la mascherina chirurgica/facciale filtrante FFP2;
- indossare gli occhiali di protezione (se necessario);
- utilizzare gli ulteriori ed eventuali Dpi risultati necessari a seguito di confronto con il RSPP qualora previsti dal DVR aziendale per specifici e ulteriori rischi non previsti dal presente documento.

Al termine dell'attività, in fase di uscita, occorre che il personale della ricerca a seconda dei Dpi utilizzati, proceda alla preventiva igienizzazione delle mani (dopo aver rimosso i guanti, se indossati) e alla corretta rimozione dei Dpi, avendo cura di sanificare gli occhiali di protezione, se indossati. Riguardo la mascherina chirurgica e i guanti, questi devono essere riposti nel contenitore per rifiuti indifferenziati. Il facciale filtrante FFP2 deve essere riposto in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità.

⁵ Nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari Dpi associati ai rischi specifici della singola attività.

⁶ A tal fine si fa riferimento al Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.

NOTA: tutte le operazioni relative all'utilizzo dei Dpi devono essere fatte in accordo ai rispettivi manuali d'uso che devono far parte della formazione e informazione del professionista/tecnico. Per il corretto posizionamento dei Dpi si rimanda al contenuto informativo presente alla pagina istituzionale:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

2.5 Misure specifiche per l'attività svolta dal personale della ricerca in strutture con classe di rischio medio alto e alto⁷ (campionamenti, analisi, monitoraggio, indagini sperimentali, consulenza e/o assistenza specialistica per enti pubblici e privati)

Oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti il personale della ricerca in base ai Dpi utilizzati e all'attività svolta, privilegiando l'uso del facciale filtrante FFP2, adotta nell'ordine le seguenti operazioni:

- indossare la tuta con copricapo;
- indossare i calzari prima dell'accesso effettivo alla sede aziendale.

Al termine dell'attività, in fase di uscita, occorre che il personale della ricerca, a seconda dei Dpi utilizzati, proceda alla preventiva igienizzazione delle mani (dopo aver rimosso i guanti, se indossati) e alla corretta rimozione dei Dpi avendo cura di sanificare gli occhiali di protezione, se indossati. Riguardo la mascherina chirurgica, i guanti, la tuta e i calzari, questi devono essere riposti nel contenitore per rifiuti indifferenziati. Il facciale filtrante FFP2 deve essere riposto in custodia per utilizzo entro eventuale soglia di utilizzabilità.

7 Idem nota 6.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Inail - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - aprile 2020.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Dpcm 11 giugno 2020, allegato 9.

Parere del Comitato tecnico scientifico, operante presso il Dipartimento della protezione civile, in risposta a uno specifico quesito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (verbale del 28 maggio 2020, n. 82).